

DOSSIER

FABRIZIO GALLUZZO

La rifusione delle spese legali per l'imputato "incolpevole"

SOMMARIO: 1. Premessa: spunti di riflessione tratti da una vicenda processuale. - 2. La disciplina delle spese legali inerente la parte civile. - 3. Riconoscimento delle spese legali per l'imputato.

1. Premessa: spunti di riflessione tratti da una vicenda processuale

Nel nostro ordinamento si aprono sempre più spesso falle di sistema, a danno del cittadino, che meritano di essere esaminate ed indagate sotto il profilo della rifusione delle spese legali.

Le presenti riflessioni traggono spunto dalla vicenda processuale di un soggetto del tutto "incolpevole" (nel senso dell'estraneità ai meccanismi procedurali che lo hanno costretto ad accollarsi le spese legali necessarie per rimediare a quanto occorsogli, senza che abbia in alcun modo concorso a determinare la situazione a lui sfavorevole) che si è trovato a fronteggiare un illegittimo ordine di esecuzione per la carcerazione, approntando gli strumenti procedurali del caso.

La vicenda ha origine nel giudizio abbreviato instaurato in opposizione a decreto penale di condanna, all'esito del quale il G.u.p. emetteva sentenza di condanna, che veniva impugnata dal difensore dell'imputato.

Successivamente al deposito dell'appello, l'imputato si vedeva tuttavia notificare l'ordine di esecuzione per la carcerazione, con contestuale decreto di sospensione emesso dal Pubblico Ministero, in considerazione dell'asserita irrevocabilità della sentenza di condanna, antecedente alla data di deposito dell'appello.

In effetti, non essendo mai stato notificato all'imputato l'estratto contumaciale della sentenza di condanna, *rectius*, la sentenza stessa, l'appello era da considerarsi assolutamente tempestivo, essendo spirato, al più, il termine per appellare del difensore, ma non quello dell'imputato.

La dichiarazione di irrevocabilità derivava, come emerso dalla lettura congiunta della sentenza e del verbale d'udienza, dalla mancata dichiarazione di contumacia dell'imputato (istituto ancora vigente all'epoca dei fatti) e dalla erronea indicazione del predetto quale "libero assente": lo *status* di contumace dell'imputato, al contrario, si sarebbe dovuto evincere chiaramente dalla

circostanza per cui il processo è stato definito in una sola udienza e, conseguentemente, l'assenza (pacifica) dell'imputato equivaleva necessariamente alla contumacia.

Dinanzi a tale situazione, l'imputato si trovava costretto a rivolgersi nuovamente al proprio difensore che, contestualmente, proponeva incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p., affinché fosse dichiarata la mancata formazione del titolo esecutivo di cui all'ordine di esecuzione e, conseguentemente, la sospensione della relativa esecuzione; rivolgeva, altresì, istanza al Tribunale di sorveglianza per la concessione della misura alternativa alla detenzione, specificando che tale istanza veniva effettuata al solo scopo di non incorrere nelle decadenze di legge, essendo stato presentato l'incidente di esecuzione di cui sopra, e chiedendo di sospendere la decisione inerente la concessione di una misura alternativa alla detenzione sino alla definizione della questione a monte.

Il Giudice dell'esecuzione, con il provvedimento in esame, conveniva con quanto esposto dalla difesa, osservando, in sintesi, che in seguito alle modifiche apportate al codice di rito dalla c.d. Legge Carotti del 1999, l'introduzione dell'istituto della contumacia nell'ambito dell'udienza preliminare ne ha determinato l'applicazione anche al giudizio abbreviato, la cui disciplina, con il richiamo operato dall'art. 441, co. 1, c.p.p., è ritagliata su quella dell'udienza preliminare, "con la conseguenza che la distinzione tra il 'non comparso' e 'contumace' è divenuta superflua"; che, conseguentemente, come già sancito dalla Suprema Corte¹, non è più prevista la notifica della sentenza all'imputato non comparso, che non sia anche contumace, mentre il rinvio operato dall'art. 442 agli artt. 529 e ss. c.p.p. (e quindi anche all'art. 548 c.p.p.) comporta che, laddove vi sia stata la lettura del dispositivo, al solo imputato contumace sia notificato l'estratto.

Giungeva, pertanto, alla conclusione per cui, essendosi il procedimento esaurito in un'unica udienza, nella quale l'imputato non era comparso, né aveva addotto una causa di impedimento, pur non essendo stata formalmente dichiarata la contumacia, doveva ricevere la notifica della sentenza di condanna e conseguentemente dichiarava, ex art. 670 c.p.p., la non esecutività della sentenza di condanna stessa e la sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione.

Il Tribunale di sorveglianza, successivamente informato del provvedimento emesso dal Giudice dell'esecuzione, dichiarava il non doversi procedere, in considerazione del provvedimento emesso dal G.i.p.

¹ Cass., Sez. I, 29 settembre 2005, Matarrese, in *Mass. Uff.*, n. 232586; Id., Sez. VI, 8 giugno 2006, Mascolo, *ivi*, n. 235092.

2. La disciplina delle spese legali inerente la parte civile

Al fine di verificare se l'ordinamento preveda già dei meccanismi di indennizzo dei soggetti danneggiati dal sistema giustizia, senza che sia loro attribuibile alcuna responsabilità, neanche colposa, o se vi siano istituti contemplati in riferimento ad altre situazioni processuali ma, in ipotesi, estensibili alla problematica in oggetto, può essere utile richiamare la normativa inerente l'attribuzione delle spese legali alla parte civile.

A prescindere dalle categorie concettuali, gli ostacoli posti dall'ordinamento rispetto all'ampliamento dell'area delle situazioni indennizzabili derivano, come evidente, prevalentemente da preoccupazioni di carattere economico in ordine all'eventuale incremento di richieste di indennizzo.

Facendo un breve *excursus* in materia di rifusione delle spese legali, ricalcando il principio della soccombenza tipico del processo civile, l'art. 541, co. 2, c.p.p., dispone che con la sentenza che rigetta la domanda di risarcimento dei danni o di restituzioni formulata dalla parte civile o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità², il giudice, qualora ne sia stata fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, a meno che non sussistano giustificati motivi³ per la compensazione totale o parziale delle spese stesse⁴.

Compensazione che, rimessa al giudizio discrezionale del giudice, non può essere, in ogni caso, sindacabile in Cassazione⁵.

Prevede ancora la norma, ispirandosi ad altro istituto di derivazione processualciviltistica – la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. – che, se il giudice rileva che la parte civile ha agito con colpa grave, la stessa può essere condannata, oltre al pagamento delle spese legali, al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile⁶.

² Dall'alternatività dei presupposti da cui dipende la condanna alle spese legali della parte civile – assoluzione per cause diverse dal difetto di imputabilità o rigetto della domanda di restituzione o risarcimento del danno – si ricava che essa non dipende necessariamente dalla assoluzione dell'imputato. In tal senso, v. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006; MANISCALCO, *L'azione civile nel processo penale*, Padova, 2006; MANZIONE, Sub art. 541 c.p.p., in *Comm. Chiavario*, 567.

³ CERQUA, Sub artt. 539-544 c.p.p., in *Comm. Giarda-Spangher*, 3, annovera tra i giusti motivi che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese legali, il concorso di colpa della persona danneggiata.

⁴ L'ampliamento dell'istituto della compensazione delle spese risale al codice di procedura penale del 1989; nel codice previgente era prevista tale possibilità soltanto in riferimento alla condanna del querelante.

⁵ Cfr. Cass., Sez. un., 30 aprile 1997, Dessimone, in *Mass. Uff.*, n. 207946.

⁶ È sempre necessaria, tuttavia, la richiesta dell'imputato, non sostituibile in tal senso dal pubblico ministero: Cass., Sez. I, 17 novembre 2007, D.G.V., in *Mass. Uff.*, n. 239228.

La disciplina in esame, prevede, infine, ai sensi dell'art. 542 c.p.p. (che mediante un rinvio all'art. 427 c.p.p. estende il principio alla sentenza di non luogo a procedere), l'applicazione della normativa anche alle ipotesi di reati perseguibili a querela di parte, se il relativo processo si concluda con l'assoluzione dell'imputato con le formule di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non ha commesso il fatto: in tali ipotesi il querelante (che, si noti bene, non è necessariamente parte processuale) è condannato al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato⁷; può essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile o intervenuto; se vi è colpa grave⁸ del querelante, il giudice può condannarlo al risarcimento dei danni nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.

Il riconoscimento della responsabilità della parte civile e del querelante, la cui partecipazione al processo penale è, d'altra parte, discrezionale⁹, si à ancora, quindi, all'attività gravemente colposa o dolosa dei soggetti individuati che, di fatto, conduce alla celebrazione di un processo per reati perseguibili soltanto a querela di parte, comportando, oltre ai danni eventualmente risentiti dall'imputato poi prosciolti, conseguenze di rilievo per l'ordinamento che mette in piedi un processo che mai avrebbe dovuto essere celebrato.

È, al contrario, evidentemente escluso che mai si potrebbe condannare, in seguito all'assoluzione dell'imputato, la persona che, non costituitasi parte civile nel processo, si sia limitata a presentare una denuncia per un reato perseguibile d'ufficio¹⁰, a differenza di quanto accade, come visto, nell'ipotesi di reati perseguibili a querela di parte.

⁷ Per Cass., Sez. V, 16 giugno 2004, P.m. in c. Garino, in *Mass. Uff.*, n. 229332, anche l'assoluzione con la formula "il fatto non costituisce reato", se riferita a reato perseguibile a querela, potrebbe legittimare la compensazione delle spese legali.

⁸ In assenza di colpa, invece, nessun addebito potrebbe essere mosso al querelante: così Corte Cost., n. 423 del 1993, in *Giur. cost.*, 1993, 3504 e Id., n. 134 del 1993, *ivi*, 1079 che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 427 c.p.p., rispettivamente, nella parte in cui prevede che il querelante sia condannato al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato, prosciolti per non aver commesso il fatto, non sia ascrivibile a colpa del querelante, e nella parte in cui prevede, essendo stato l'imputato prosciolti perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, la condanna del querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa ascrivibile al querelante nell'esercizio del diritto di querela. In dottrina, v. CONCAS, voce *Condanna (dir. proc. pen.)*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1988, 1.

⁹ Coincide, in sostanza, con lo spirito che anima l'attore della causa civile ad instaurare con proprio impulso un giudizio in cui le parti prevalgono sulla figura, la funzione ed il ruolo del giudicante: cfr. Cass., Sez. V, 14 maggio 2008, S.E., in *Mass. Uff.*, n. 240495.

¹⁰ Cfr. Cass., Sez. II, 11 aprile 2011, P.o. in c. Lombardo, in *Mass. Uff.*, n. 219014.

3. Riconoscimento delle spese legali per l'imputato

Se, pertanto, l'ordinamento prevede che la parte civile o il querelante, alle condizioni esaminate, vengano condannati alla rifusione delle spese legali o al risarcimento dei danni nei confronti dell'imputato stesso, non si vede per quale motivo non dovrebbe prevedere una forma di ristoro per analoghi danni derivati da disfunzioni di sistema, magari non addebitabili al singolo magistrato, che, di fatto, hanno cagionato un danno al cittadino.

È la situazione del caso richiamato in premessa: il cittadino incolpevole si trova a dover sostenere spese legali derivanti da un'omissione in udienza, sia essa del giudice, del cancelliere che lo assiste o derivi dal mancato coordinamento delle norme del codice, suscettibile di generare l'"equivoco".

E non può rimanere privo di un ristoro patrimoniale.

In tal senso, a differenza dei danni derivanti dall'attività dei privati, che possono dare luogo, come visto, ad un risarcimento, a quelli derivanti dal malfunzionamento del sistema giustizia sembra più confacente lo strumento dell'indennizzo che, come noto, non discende da un'attribuzione specifica di responsabilità, ma da una lesione oggettiva verificatasi; forma di riparazione che, oltre tutto, dal punto di vista del danneggiato, non comporta neanche particolari oneri probatori in punto di quantificazione del danno, attesa la natura eterogenea rispetto al risarcimento.

Lo strumento dell'indennizzo, inoltre, sembrerebbe utile a colmare una lacuna esistente nel nostro ordinamento, vale a dire la mancata previsione della rifusione delle spese legali da parte dello Stato al cittadino che abbia subito ingiustamente un processo o che, come nel caso di specie, abbia dovuto accollarsi immotivatamente delle spese legali.

Il principio della soccombenza, *latu sensu* inteso, si potrebbe infatti ben estendere al di là dei suoi confini tradizionali, attualmente limitati alle iniziative processuali di parte, ed essere applicato anche nei confronti dello Stato allorché siano instaurati procedimenti che si concludano con il proscioglimento dell'imputato che non abbia tenuto condotte dolose o gravemente colpose, tanto per mutuare la disciplina di altre forme di riparazione già disciplinate¹¹.

Nel caso di un proscioglimento nel merito, a differenza del caso che ha dato origine alle presenti riflessioni che, evidentemente, potrebbe essere riparato

¹¹ Già CORDERO, *Errore giudiziario e riparazione pecuniaria*, in *Jus*, 1963, 294, nel dissentire sul mancato riconoscimento di indennizzi per l'ipotesi della carcerazione preventiva ingiusta, si mostrava critico rispetto alla scelta del legislatore di negare ogni forma di riparazione per l'imputato proscioltosi all'esito del processo.

con un indennizzo, sarebbe probabilmente opportuno superare i sofismi classificatori per riconoscere finalmente il diritto dell'imputato, in fin dei conti inquadrabile come parte non soccombente, ad una vera e propria rifusione delle spese legali, superando così la tradizionale giustificazione dell'esigenza statale di prevenire e reprimere i reati, a costo di sacrificare la vita e le finanze dell'imputato.